

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di
ristrutturazione dei debiti proposto da DI DONATO NICOLA DOMENICO nato a Lanciano

████████████████████ e residente in ██████████ alla Via
████████████████████ e TETI LORENA nata ad Atesa ██████████
████████████████████ e residente in ██████████ alla Via ██████████

consumatore;

visto il decreto emesso in data 1 luglio 2024 in ragione delle mancate allegazioni al ricorso
e la integrazione del 5 luglio 2024 con relazione del professionista originariamente non
presente;

considerato che DI DONATO NICOLA DOMENICO risulta dipendente a tempo
indeterminato presso ██████████ e assume la qualifica di operaio specializzato,
mentre la signora TETI LORENA ha sempre svolto lavori saltuari, e solo da qualche mese
è stata assunta presso una impresa di pulizie con un reddito modesto;

che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che:

- DI DONATO NICOLA ha un figlio a carico (figlio anche presente nello stato di famiglia) e ha goduto di un reddito anno 2023 di euro 25.220,00. Risulta titolare di reddito da immobili e terreni;
- TETI LORENA ha goduto di reddito annuo nel 2023 per euro 3.989,00

Diversamente da quanto dichiarato, il nucleo familiare è composto da tre (n. 3) persone. Una sola figlia, DI DONATO MARIA, è presente nello stato di famiglia e risulta a carico del DI DONATO.

Le cause dell'indebitamento vengono dai ricorrenti fatte risalire al 2011, anno in cui i coniugi per completare la costruzione della loro casa, casa nella quale abita tutta la famiglia, hanno contratto un mutuo per 25 anni e per un importo complessivo di €160.000 con rata mensile di € 844,00 e tasso variabile che ha portato la rata a € 680,00 mensili.

Nel 2015 la famiglia ha contratto un nuovo finanziamento per acquistare un'auto, finanziamento che a sua volta è stato estinto con altro finanziamento successivo che aveva procurato loro una certa liquidità disponibile.

Di seguito è stata venduta un'auto acquistandone un'altra con altro finanziamento che estingue il precedente.

A tali debiti si è aggiunto quello in capo alla signora TETI per euro 739.066,30, credito vantato da una società cessionaria credito [REDACTED] per una fideiussione che la TETI aveva prestato al padre, per una operazione che questi aveva fatto con la sua società di autotrasporti (garanzia prestata per la erogazione di un mutuo per liquidità dell'importo di 1.000,000 di Euro)

All'epoca dell'assunzione del debito, anno 2007, la TETI LORENA non era più socia della [REDACTED]

Nel Piano è allegato il contratto di mutuo sottoscritto nel 2011 (23 novembre) alle condizioni previste di un tasso (variabile) debitore al 4%, per un importo erogato di €160.000 (centosessantamila) e una durata di rimborso di 25 anni (300 mensilità) ed una rata di partenza di euro 845 al mese.

POSIZIONE DEBITORIA

L'esposizione debitoria complessiva è così descritta:

TOTALE DEBITORIA	
Mutuo ipotecario BCC *	122.232,67
Santander Consumer Bank	11.256,00
Prestito Findomestic 2017 cess.quinto	14.820,00
Compass Spa (scad- 15.05.2029)	14.375,38
FCA BANK (scad- apr.2020)	13.038,68
AG.ENTRATE (Teti Lorena)	2.095,31
Garanzia Fid. Ex Carichi	739.066,40
TOTALE COMPLESSIVO	916.884,44

IL PIANO

La proposta del piano di ristrutturazione prevede la liquidazione del patrimonio immobiliare di seguito descritto:

	Patrimonio Immobiliare (secondo un presumibile realizzo)	Importi
1	Proprietà (1/1) – Roccascalegna FG.20 Part.4078 Sub 2, cat. A/7 Cl.01 – rendita €.920,58 ⁽¹⁾	<u>55.980,60</u>
2	Proprietà (1/1) – Roccascalegna FG.20 Part.4078 Sub 3, cat. F/3 piano seminterrato - senza attribuzione di rendita ⁽¹⁾	
3	Proprietà (1/3) – Archi FG.7 Part. 4337 senza Sub, cat. C/6 – rendita €.16,73 ⁽²⁾	<u>0,00</u>
4	Proprietà (2/6) – Archi FG.7 Part. 4338 Sub 2, cat. C/6 – rendita €.16,73 ⁽²⁾	
5	Proprietà (2/6) – Archi FG.7 Part. 4338 Sub 3, cat. C/2 – rendita €.42,19 ⁽²⁾	
6	Nuda Proprietà (1/6) – Archi FG.7 Part. 4338 Sub 2, cat. C/6 – rendita €.16,73 ⁽²⁾	
7	Nuda Proprietà (1/6) – Archi FG.7 Part. 4338 Sub 3, cat. C/2 – rendita €.42,19 ⁽²⁾	
8	Proprietà (2/6) – Archi FG.7 Part. 666 Sub 1, cat. A/4 – rendita €.140,48 ⁽²⁾	
9	Nuda Proprietà (1/6) – Archi FG.7 Part. 666 Sub 1, cat. A/4 – rendita €.140,48 ⁽²⁾	
	Valore stimato patrimonio	<u>55.980,60</u>

l'immobile è gravato da ipoteca per €. 320.000,00 - a garanzia del mutuo, di originari €.160.000,00 stipulato in data 23/09/2011 a rogito notaio [REDACTED] (Rep.161.668). Il valore attribuito tiene conto delle riflessioni svolte sulla perizia in relazione all'andamento delle operazioni nelle procedure esecutive contenute nei report sulle aste giudiziarie per gli anni 2019 e 2022

Nell'ipotesi formulata, si è attribuito l'importo considerato realizzabile dalla vendita dell'immobile interamente attribuito al creditore ipotecario (cl.A), mentre ai creditori per finanziamenti (cl.B) viene offerto il venti per cento del credito residuo e all'ultimo creditore (importo di considerevole rilevanza e di natura extra familiare, dovuto al rilascio di garanzia fideiussoria in favore dell'azienda paterna, andata fallita) (cl.C) viene offerto l'uno per cento.

Alla somma del debito ristrutturato di €. 74.488,34 vanno aggiunti gli oneri prededucibili relativi al presente procedimento quantificabili in circa sedicimila euro e costituiti dal corrispettivo da attribuire all'OCC, e all'assistenza legale, oltre imposte come per legge, quantificati nel seguente prospetto:

spese prededucibili della procedura	importo
Compenso OCC	6.900,00
Assistenza legale*	9.148,19
totale	16.048,19

LA PROPOSTA la ricorrente propone:

cl.	TOTALE DEBITORIA	Imp.originario	Imp.Offerto
A	Mutuo ipotecario BCC *	122.232,67	55.980,60
B	Santander Consumer Bank	11.256,00	2.251,20
B	Prestito Findomestic 2017 cess.quinto	14.820,00	2.964,00
B	Compass Spa (scad- 15.05.2029)	14.375,38	2.875,08
B	FCA BANK (scad- apr.2020)	13.038,68	2.607,74
B	AG.ENTRATE (Teti Lorena)	2.095,31	419,06
C	Garanzia Fid. Ex Carichieti	739.066,40	7.390,66
	TOTALE COMPLESSIVO	916.884,44	74.488,34

L'attivo destinato al piano stesso è di complessivi Euro 74.488,34 oltre Euro 16.048,0 per oneri prededucibili.

Quanto alla scelta di destinare i pagamenti secondo le quote che seguono:

Dal 1° mese al 120° mese		
	Mutuo ipotecario BCC *	467,00
	Santander Consumer Bank	19,00
	Prestito Findomestic 2017	25,00
	Compass Spa	24,00
	FCA BANK	22,00
	AG.ENTRATE	5,00
	Garanzia Fid. Ex Carichieti	62,00
	totale	624,00

il Tribunale adito rammenta al Gestore nominando la concorsualità della procedura nel rispetto del principio della “relative priority rule” e necessità di pagamento dei creditori antergrati prima di quelli postergati, fatti savi i tempi di liquidazione dei beni ove il privilegio insista su di essi. Nella valutazione di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria il professionista conclude come segue:

Ipotesi liquidatoria	Totali
Valore del patrimonio dalla liquidazione	55.980,00
Spese prededucibili	12.000,00
Residua liquidabile	43.980,00
Creditore ipotecario	43.980,00
Creditori chirografari	0,00

Ipotesi della Proposta	Totali
Valore delle somme messe a disposizione*	74.488,34
Importo da anticipazione tfr	16.048,19
Spese prededucibili	16.048,19
Residua liquidabile	74.488,34
Creditore ipotecario	55.980,60
Creditori chirografari	18.507,74

* mediante versamenti mensili di 624,00 per 120 mesi.

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell'articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e l'OCC, come richiesto con provvedimento del 20 agosto 2024, ha concluso nel senso che "ai sensi dell'art. 68, 3°c, CCII, non vi fossero le condizioni di merito creditizio previste, già

all'origine della sottoscrizione del primo finanziamento, come riassunto nel prospetto seguente:

tenendo conto della rata prevista contrattualmente di 845 per 12 mensilità:

importo rata annua rimborso mutuo	10.140,00
Parametro ISEE	12.156,86
Totale reddito necessario	22.296,86
Reddito disponibile (medio)	19.000,00
Debito eccedente la quota minima vitale	-3.296,86

tenendo conto della rata diminuita per effetto della favorevole diminuzione dei tassi debitori, di 680 per 12 mensilità:

importo rata annua rimborso mutuo	8.160,00
Parametro ISEE	12.156,86
Totale reddito necessario	20.316,86
Reddito disponibile (medio)	19.000,00
Debito eccedente la quota minima vitale	-1.316,86

E' risultato, pertanto, al professionista evidente che non è stata condotta, con la dovuta diligenza, una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore per verificare l'effettiva capacità prospettica, di adempimento agli obblighi del contratto di credito.

Ne conseguono gli effetti di cui all'articolo 69 CCI comma 2 secondo il quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta:

Sulle misure protettive

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Parte ricorrente in seno al ricorso ha chiesto in via cautelare ed immediata disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII le seguenti misure protettive:

- sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

- sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Devono pertanto essere concesse misure al fine di assicurare la esecuzione del piano

PQM

DISPONE

il divieto di azione esecutive e cautelari da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori sul patrimonio della proponente e qualora iniziate ne venga dichiarata la improseguibilità

PQM

Dichiara il piano di ristrutturazione debiti proposto da DI DONATO NICOLA DOMENICO

nato a Lanciano [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] e TETI LORENA nata ad Atesa [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED], ammissibile,

DISPONE

che il ricorso e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione **entro trenta giorni**, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 27/08/2024

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
vista l'istanza per la correzione del decreto di ammissione alla procedura di
RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE della ricorrente TETI
LORENA;

atteso che nella istanza il GESTORE DELLA CRISI nominato, dott. Corti, si duole
dell'inserimento nel decreto della seguente dicitura "prevede la liquidazione del patrimonio
immobiliare di seguito descritto" a pag. 2 dello stesso;

che la istanza merita di trovare accoglimento con l'aggiunta, a pag. 4 del medesimo decreto,
che non prevedendosi la liquidazione, entro il valore equivalente ad essa attestato dal
professionista nominato dall'OCC (euro 55.980,00) va rispettato l'ordine assoluto delle
cause legittime di prelazione con impossibilità di pagamento di creditori postergati prima
del completo soddisfacimento di quelli antergati

PQM

corregge il decreto di ammissione emesso in data 27.08.2024 nella parte in cui a pag. 2
dichiara "*La proposta del piano di ristrutturazione prevede la liquidazione del patrimonio
immobiliare di seguito descritto*" e sostituisce con le seguenti parole "*Il patrimonio
immobiliare in capo al ricorrente è di seguito descritto*";

sostituisce il periodo a pag. 4 "*il Tribunale adito rammenta al Gestore nominando la
concorsualità della procedura nel rispetto del principio della "relative priority rule" e
necessità di pagamento dei creditori antergati prima di quelli postergati, fatti savi i tempi
di liquidazione dei beni ove il privilegio insista su di essi*" con le seguenti parole "*il
Tribunale adito rammenta al Gestore nominando la concorsualità della procedura e che per
il valore equivalente attestato dal professionista nominato dall'OCC (euro 55.980,00) va
rispettato l'ordine assoluto delle cause legittime di prelazione con impossibilità di
pagamento di creditori postergati prima del completo soddisfacimento di quelli antergati
(absolute priority rule) e pagamento nel rispetto del principio della "relative priority rule"
per il valore eccedente quello attestato e corrispondente alla valutazione del patrimonio
immobiliare o mobiliare*".

Fermo tutto quanto ulteriormente previsto.

Si comunichi al ricorrente e GESTORE DELLA CRISI dott. Corti per gli adempimenti
conseguenti

Lanciano 30.09.2024

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

Data: 01 ottobre 2024, 08:45:20
Da: [REDACTED]
A: [REDACTED]
Oggetto: Tribunale Ordinario di Lanciano Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: IndiceBusta.xml (270 B)
Comunicazione.xml (1.4 KB)
11396689s.pdf.zip (197.2 KB)

Tribunale Ordinario di Lanciano.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE
Numero di Ruolo generale: 8 - 1/2024
Giudice: D'ALFONSO CHIARA

Debitore: DI DONATO NICOLA DOMENICO, TETI LORENA

Si da' atto che in data 01/10/2024 alle ore 08:45 il cancelliere D'ETTORRE SILVIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica [REDACTED] della parte GIUSEPPE GIORGIO CORTI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 01/10/2024
Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI
Oggetto: ATTO NON CODIFICATO
Descrizione: EMESSO ATTO DI correzione decreto di ammissibilità
Annotazioni: correzione decreto di ammissibilità

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 01/10/2024 08:45
Registrato da D'ETTORRE SILVIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012